



Città di Milazzo

ORDINANZA N. 68 del 07.05.2008

II SINDACO Ufficiale di Governo

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, recanti, tra l'altro, la disciplina delle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo;

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina in ordine "all'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

VISTO il vigente regolamento Comunale per l'uso e la distribuzione dell'acqua nel territorio comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 07 aprile 2000;

PREMESSO che sono stati posti in essere accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a verificare l'esatta applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di accertare la qualità delle acque pubbliche destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto comunale;

VISTO il verbale redatto in data 06 maggio 2008 da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di Milazzo;

RILEVATO che dal predetto atto si evince che "... a seguito di alcuni prelievi di campione operati da personale di questo Reparto sulle acque del comune erogate nelle fontane e nelle scuole pubbliche e della successiva analisi fatte ad opera dello studio chimico – Dr Bartolo Capone – di Milazzo è emerso che i campioni prelevati presentano dei requisiti di qualità batteriologica non conforme ai parametri stabiliti dal decreto tali da non consentire la loro destinazione al consumo umano. ...";

CONSIDERATO che in data 28.04.2008 sono stati eseguiti da parte dell'A.U.S.L. n. 5 di Messina, Dipartimento di Prevenzione di Milazzo i campionamenti di acque destinate al consumo umano del Comune di Milazzo ai fini dell'esecuzione dei controlli esterni previsti dall'art. 8 del più volte citato decreto legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 e s.m.i. e che a tutt'oggi non è ancora pervenuto ufficialmente il relativo referto analitico;

ATTESO che nell'immediatezza dei fatti si è prontamente provveduto ad effettuare operazioni di campionamento, effettuate dal Dipartimento Igiene,

Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dell'Università di Messina e da altro laboratorio chimico privato, delle acque potabili su tutte le singole fonti di approvvigionamento idrico nonché presso i punti di consegna così come individuati dall'art. 5 del Decreto legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni al fine di avere esatta contezza circa i parametri di potabilità delle acque stesse;

VISTO il comma 2 dell'art. 10 del citato Decreto legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 rubricato "Provvedimenti e limitazioni dell'uso" il quale recita (...) "sia che si verifichi, sia che non si verifichi un superamento dei valori di parametro, qualora la fornitura di acque destinate al consumo umano rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, l'azienda unità sanitaria locale informa l'autorità d'ambito, affinché la fornitura sia vietata o sia limitato l'uso delle acque ovvero siano adottati idonei provvedimenti a tutela della salute (...)"

RICONOSCIUTA la necessità, nelle more dell'acquisizione agli atti d'ufficio, dei referti analitici delle controanalisi effettuate, dell'emissione di un'ordinanza di **divieto cautelativo** di consumo umano dell'acqua distribuita dall'acquedotto comunale;

RITENUTO che in tale situazione si rende necessario un provvedimento contingibile ed urgente al fine di evitare eventuali pregiudizi di carattere igienico-sanitario per la salvaguardia della salute pubblica, disponendo **di non utilizzare, a titolo cautelativo** l'acqua della rete idrica cittadina per gli usi potabili, nel rispetto del comma 2 dell'art. 10 del decreto legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA la propria competenza, trattandosi di ordinanza contingibile ed urgente;

tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Il divieto assoluto di utilizzare l'acqua del civico acquedotto per il consumo alimentare ed umano. La presente ordinanza conserverà la propria efficacia fino a revoca espressa.

DISPONE

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito web del comune;
2. venga data la massima diffusione, anche attraverso l'affissione in spazi pubblici, esercizi commerciali ed emittenti televisive che hanno diffusione nell'ambito territoriale;
3. la trasmissione all'A.U.S.L. n. 5 di Messina, alla Prefettura di Messina e all'Autorità Giudiziaria.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso entro gg. 60 al Tar, entro gg. 120 al Presidente della Regione, termini tutti

decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza della stessa.

Sono demandati all'esecuzione della presente ordinanza il Comando Vigili Urbani del Comune di Milazzo e tutte le Forze dell'Ordine.

RENDE NOTO

Che a norma della legge 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'arch. Giuseppe Bonarrigo il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e consequenziali.

Dalla Residenza Municipale, li 07.05.2008

IL SINDACO
(Lorenzo Italiano)